



**OGGETTO: Circolare 15.2017**

**Seregno, 13 novembre 2017**

## **LE NORME CHE REGOLANO I BUONI PASTO E LA RELATIVA CONTABILIZZAZIONE**

Con il recente **Decreto MEF n. 122/2017** (entrato in vigore lo scorso 9 settembre 2017), il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha chiarito in quali esercizi può essere erogato il servizio sostitutivo di mensa attraverso i buoni pasto, le caratteristiche che questi devono presentare ed il contenuto degli accordi tra società emittente i buoni pasto e gli esercizi convenzionati.

Con l'occasione della novità normativa, si illustrano le principali caratteristiche ed i vantaggi fiscali dell'utilizzo dei buoni pasto.

### **Aspetti generali e novità legislative**

Al fine di garantire la somministrazione dei pasti ai propri dipendenti, il datore di lavoro può ricorrere a diverse strade tra le quali: **(I)** il servizio di mensa aziendale (o interaziendale), **(II)** la fornitura da parte di terzi di pasti pronti, **(III)** le convenzioni con esercizi pubblici, **(IV)** il rilascio di buoni pasto.

### **Cosa sono i buoni pasto**

Il buono pasto è un titolo di pagamento dal valore predeterminato che viene consegnato dall'azienda al lavoratore dipendente del settore pubblico e privato come servizio sostitutivo della mensa per acquistare un pasto o dei prodotti alimentari presso gli esercizi convenzionati con la società emittitrice.

Possono essere emessi sotto forma di carnet di tagliandi cartacei o di tessere con microchip e possono avere differente valore a seconda degli accordi presi tra l'azienda e la società emittitrice.

Il lavoratore dipendente o il libero professionista che acquista buoni pasto per sé stesso può spendere i ticket presso ristoranti e pizzerie, trattorie, bar, take away, fast food, gastronomie e banche gastronomia di supermercati e ipermercati, purché essi risultino essere convenzionati con l'azienda emittitrice dei buoni pasto in suo possesso.

### **Vantaggi**

L'acquisto di buoni pasto cartacei fino al limite giornaliero di 5,29 euro, e ticket in formato elettronico fino a 7 euro (v. articolo 51, comma 2, lettera c, del Tuir), è più incentivato in virtù della loro trasparenza e tracciabilità in quanto questi buoni sono:

- **totalmente deducibili ai fini IRAP, IRES ed IRPEF**
- **soggetti ad IVA 4% e detraibili al 100%**
- **non soggetti ad IRPEF ed a contribuzione INPS**



---

## STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

---

I **titolari d'azienda e soci**, aziende individuali (anche senza dipendenti) possono detrarre l'IVA al 10% e il 75% delle spese di acquisto dei buoni pasto per uso personale.

I **liberi professionisti**, a titolo personale, possono detrarre invece l'IVA al 10% e il 75% delle spese per un importo massimo pari al 2% del fatturato. In questo caso, per prima cosa, si calcola il 75% dell'importo sostenuto per le spese per alberghi e ristoranti; il valore così ottenuto si confronta con l'importo corrispondente al 2% dei compensi.

### **Come funzionano**

Il circuito dei buoni pasto coinvolge quattro soggetti:

- **società emettenti i buoni**, che producono i buoni, controllano e gestiscono i flussi, verificano la qualità e la correttezza del servizio fornito dagli esercizi affiliati.
- **enti pubblici o privati**, che acquistano i ticket dalle società emittitrici e danno loro l'incarico di prestare un servizio sostitutivo di mensa per i propri dipendenti tramite una rete di punti di ristoro convenzionati;
- **dipendenti**, diretti utilizzatori dei buoni pasto;
- **esercizi pubblici convenzionati** con la società erogatrice dei buoni: mense, bar, ristoranti, take-away, fast food, pizzerie, gastronomie, supermercati affiliati, i quali ritirano i buoni ed erogano in cambio i loro servizi. Una volta al mese, secondo date ben stabilite che variano per ogni società emittitrice, i locali affiliati restituiscono i buoni ritirati e ottengono in cambio un rimborso pecuniario che è pari al valore del buono meno una percentuale di sconto definita dal contratto di convenzionamento.

1. L'azienda contatta la società emittente i ticket per ricevere informazioni e proposte per fornire dei buoni pasto ai suoi dipendenti.
2. Stabiliscono il valore del buono pasto e distribuiscono i ticket ai dipendenti.
3. I dipendenti spendono i buoni pasto negli esercizi commerciali affiliati che hanno precedentemente stipulato una convenzione con l'azienda emittitrice.
4. I locali convenzionati fatturano alle società emittente i buoni incassati.
5. Le società emettenti rimborsano il valore dei buoni pasto agli esercizi convenzionati.

### **Altre condizioni d'uso**

Il buono pasto non è cedibile e quindi può essere utilizzato solo dai dipendenti a cui l'azienda lo ha destinato.

I buoni pasto possono essere destinati a tutto il personale: dipendenti a tempo pieno, part time, collaboratori e stagisti – anche quando l'orario di lavoro non prevede una pausa pranzo – e liberi professionisti (per dedurre il costo dall'imponibile come spesa di rappresentanza).

Con la modifica sopra richiamata è stato ampliato lo spettro delle attività nelle quali si rende possibile spendere il buono pasto; è stato stabilito che il buono pasto è cumulabile nel limite di 8 buoni, può essere speso non



---

## STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

---

solo negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande ma anche per l'acquisto degli alimenti e senza legami con l'esistenza o meno della pausa pranzo.

### **Esercizi presso i quali è possibile utilizzare i buoni pasto**

Sono stati ampliate le attività nelle quali è possibile spendere il buono pasto: (i) somministrazione di alimenti e bevande; (ii) mense aziendali e interaziendali; (iii) vendita al dettaglio di prodotti alimentari (sia in sede fissa, area pubblica, locali attigui alla produzione); (iv) vendita al dettaglio o al consumo di prodotti provenienti dal proprio fondo posta in essere da imprenditori agricoli, coltivatori diretti o società agricole (anche esercenti agriturismo o relativi ad attività ittica).

Lo Studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti

**Studio Commercialista Associato Contrino**

### ***Normativa di riferimento:***

*TUIR - DPR 917/1986 Art. 109 c.5*

*TUIR - DPR 917/1986 Art. 51 c.2 lett. C*

*TUIR - DPR 917/1986 Art. 54 c.5*

*Circolare 3 marzo 2009 n. 6*